

Oggetto: **DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA:** [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] /H3G [REDACTED]

Presenti:

SANDRO VANNINI	<i>Presidente</i>
GIANCARLO MAGNI	<i>Vice Presidente</i>
RENATO BURIGANA	<i>Componente</i>
LETIZIA SALVESTRINI	<i>Componente</i>
MAURIZIO ZINGONI	<i>Componente</i>

Assenti:

Presiede: **Sandro Vannini**

Segretario: **Cinzia Dolci** *Dirigente della struttura di assistenza al Comitato incaricato della redazione del presente atto*

Allegati N. 0

II COMITATO REGIONALE per le COMUNICAZIONI

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- la legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14 e comma 13;
- il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche";
- la Delibera Agcom n. 179/03/CSP "Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249" e successive modifiche e integrazioni;
- la Delibera Agcom n. 173/07/CONS, All. A "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni;
- la Delibera Agcom n. 73/11/CONS All. A "Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori";
- la Delibera Agcom n. 276/13/CONS "Approvazione delle Linee Guida relative all'attribuzione delle deleghe ai CoReCom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche";
- la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 "Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni", in particolare l'art. 30, e il "Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni" (ex art. 8 legge regionale Toscana 1 febbraio 2000, n. 10);
- l'"Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;
- la "Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni", sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana in data 16 dicembre 2009, e in particolare l'art. 4, comma 1, lett. e);
- l'istanza n. 101 del 7 aprile 2015 con cui la ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ chiedeva l'intervento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (di seguito, per brevità, CoReCom) per la definizione della controversia in essere con la società H3G ██████████ (di seguito, per brevità, H3G) ai sensi dell'art. 14 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera n. 173/07/CONS, Allegato A;
- la nota del 10 aprile 2015 con cui questo Ufficio ha comunicato alle parti, ai sensi dell'articolo 15 del summenzionato Regolamento, l'avvio di un procedimento finalizzato alla definizione della deferita

controversia e la successiva comunicazione del 27 maggio 2015 con cui ha invitato le parti stesse a presentarsi all'udienza per la discussione della controversia in data 22 giugno 2015;

UDITO il solo operatore H3G, attesa l'assenza della parte istante;

ESAMINATO pertanto il relativo verbale di udienza, con il quale ci si riservava di svolgere le opportune valutazioni al fine di definire la *res controversa*;

ESAMINATI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Oggetto della controversia e risultanze istruttorie.

██████████, intestatario delle tredici utenze *business* (n. ██████████, n. ██████████) lamenta il mancato riconoscimento di agevolazioni fiscali, quale, in particolare, l'esenzione dalla Tassa di Concessione Governativa (TCG) per le ONLUS.

In particolare, dagli atti del procedimento è emerso che:

in data 14 settembre 2012 la società istante inviava una lettera raccomandata A.R. con la quale chiedeva "l'esenzione dall'imposta di bollo per quanto riguarda tutti i contratti di telefonia e chiavette in essere" con la società H3G.

In data 7 novembre 2012 l'operatore H3G inviava ██████████ di ██████████ una comunicazione e-mail, con la quale dichiarava di avere tentato di contattare telefonicamente, senza esito, la società istante ed elencava i documenti necessari all'inoltro della domanda di esenzione, ossia: "la dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio, a firma autentica o con autocertificazione (DPR n. 445 del 28/10/2000), attestante: 1) che le USIM richieste sono strumentali per lo svolgimento della propria attività; 2) lo svolgimento dell'attività in uno o più settori indicati nell'art.1. c.1 lettera A del D.Lgs n. 460/97 specificando chiaramente il settore di attività nella quale si opera; 3) di non essere ente pubblico, società commerciale diversa da quelle cooperative, ente conferente di cui alla legge 218/90, partito e/o movimento politico, organizzazione sindacale, associazione di datori di lavoro, associazione di categoria".

Con raccomandata datata 5 settembre 2014, ██████████ ██████████ sollecitava presso l'operatore l'attivazione dell'esenzione fiscale *de qua*, inviando, in data 8 settembre 2014, richiesta correttamente compilata e, stavolta, corredata della necessaria documentazione. Conseguentemente al ricevimento della documentazione completa, H3G applicava, dal 23 settembre 2014, l'esenzione richiesta.

In data 13 marzo 2015 la parte istante esperiva nei confronti dell'operatore H3G tentativo obbligatorio di conciliazione presso il CoReCom Toscana, tentativo che si concludeva con verbale attestante il fallimento dello stesso.

Con l'istanza di definizione della controversia la parte istante ha chiesto:

- 1) il "rimborso delle tasse di concessione governativa pagate dall'inizio del contratto fino al giorno della cancellazione delle stesse dalle fatture";
- 2) l'"indennizzo per la mancata risposta ai reclami".

In data 11 maggio 2015, nel rispetto dei termini procedurali, l'operatore H3G ha prodotto una memoria difensiva, con documentazione allegata, nella quale ha, tra l'altro, eccepito che:

- la richiesta da parte dell'istante della “restituzione delle Tasse di Concessione Governativa versate in favore dell'Erario in quanto società esercente attività non a scopo di lucro (Onlus) e quindi soggetto esente”, è da ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 2 del Regolamento in materia di procedura di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera 173/07/CONS, che “esclude dal proprio ambito applicativo le controversie attinenti esclusivamente a profili tributari o fiscali” e “come stabilito dall'Agcom con delibera n. 32/11/CIR”;
- “le Tasse di Concessione Governativa sono di competenza dell'Erario a cui vengono girate da parte di H3G S.p.A. che opera, quindi, in qualità di sostituto di imposta e che, pertanto, comunque “le vicende *de quibus* non hanno e non avrebbero potuto importare ad H3G [REDACTED] alcun vantaggio economico e/o patrimoniale di sorta”;
- nell'istanza “non viene specificato il *quantum* ritenuto dovuto a titolo di rimborso per la TCG, né viene indicato il reclamo asseritamente non riscontrato da parte del Gestore”.

Inoltre l'operatore ha osservato che l'Onlus, “per poter usufruire del beneficio di esenzione dalla Tassa di Concessione Governativa (...), ha l'onere di inoltrare ad H3G [REDACTED] una Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio, a firma autentica o con autocertificazione (DPR n. 445 del 28/10/2000), attestante: 1) che le USIM richieste sono strumentali per lo svolgimento della propria attività; 2) lo svolgimento dell'attività in uno o più settori indicati nell'art.1. c.1 lettera A del D.Lgs n. 460/97 specificando chiaramente il settore di attività nella quale si opera; 3) di non essere ente pubblico, società commerciale diversa da quelle cooperative, ente conferente di cui alla legge 218/90, partito e/o movimento politico, organizzazione sindacale, associazione di datori di lavoro, associazione di categoria”. Al riguardo, l'operatore ha, quindi, precisato che:

- “in data 14 settembre 2012, la società istante aveva inviato, a mezzo di raccomandata A.R., una richiesta di esenzione dalla Tassa di Concessione Governativa in quanto esercente attività non a scopo di lucro corredata da documentazione non completa”;
- “in data 7 novembre 2012, il Gestore, a seguito di diversi tentativi di contattare telefonicamente la società istante, inviava alla stessa una comunicazione E-mail recante l'esatto elenco della documentazione necessaria al fine di potere beneficiare dell'esenzione in questione” e che solo in data 8 settembre 2014 detta documentazione era pervenuta in maniera completa;
- “solo a far data dalla ricezione della documentazione corretta (...) è stata gestita la pratica di esenzione *de qua*”.

In merito alla richiesta di rimborso delle tasse governative già versate, H3G ha poi puntualizzato che “il diritto all'esenzione (...) non è retroattivo giacché acquista efficacia dal momento del protocollo della relativa documentazione e dall'effettiva variazione del regime fiscale”.

Infine, in merito al “mancato riscontro al reclamo”, H3G ha evidenziato che “la società istante ha ommesso di specificare quali reclami sarebbero rimasti privi di riscontro, limitandosi ad allegare al Formulario UG la sola lettera del 14.09.2012 – peraltro, avente ad oggetto la mera richiesta di esenzione – e del 05.09.2014, recante, sì, un sollecito all'attivazione di detta esenzione, ma immediatamente seguita dall'invio, in data 08.09.2014, della corretta documentazione richiesta”. Il gestore ha altresì precisato di aver “provveduto ad inviare la comunicazione E-mail del 07.11.2012 per informare la società istante della documentazione necessaria al fine di beneficiare dell'esenzione, sebbene la lettera di richiesta di esenzione del 14 settembre 2012 non possa considerarsi un reclamo”.

La parte istante né ha prodotto alcuna memoria di replica né ha presenziato all'udienza di definizione.

2. Valutazioni in ordine al caso in esame

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante non possono essere accolte come di seguito precisato.

In primis si deve evidenziare che la richiesta [REDACTED] [REDACTED] di cui al punto 1), di rimborso degli importi non dovuti, richiesti a titolo di Tassa di Concessione Governativa, non può essere presa in considerazione in questa sede, in quanto, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del Regolamento, sono esclusi dal relativo ambito applicativo i punti controversi attinenti a profili tributari o fiscali. Pertanto, il sindacato di questa Autorità non può estendersi all'*an debeat* della TCG imputata a titolo di licenza per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile, ai sensi dell'articolo 21 del D.P.R. n. 641/72, di cui è creditore non il gestore, ma l'Agenzia delle Entrate, avverso il cui atto di accertamento della violazione e di irrogazione della sanzione l'utente può resistere in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Regionale (si vedano in merito, tra le altre, le Delibere Agcom n. 32/11/CIR, n. 60/14/CIR, n. 134/14/CIR, n. 6/16/CIR).

Con riferimento alla domanda di cui al punto 2) delle richieste, ossia quella relativa all'indennizzo per l'"omessa risposta dell'operatore ai reclami", si osserva che non risulta provato agli atti l'evidenza dell'inoltro, da parte dell'Istituto San Giuseppe, di un reclamo scritto, che sia rimasto inesitato.

Si evidenzia semmai la risultanza, agli atti, che l'operatore ha provveduto ad informare l'utente, con e-mail del 7 novembre 2012, circa la "documentazione necessaria al fine di beneficiare dell'esenzione", provando, con ciò, di aver gestito la richiesta dell'Istituto San Giuseppe datata 12 settembre 2012, che era pervenuta all'operatore non corredata della necessaria documentazione.

Pertanto, per le ragioni sopra esposte, le domande formulate dall'odierno istante non possono trovare accoglimento in questa sede.

CONSIDERATO tutto quanto sopra esposto;

VISTI la relazione istruttoria redatta dal responsabile del procedimento, Dott.ssa Elisabetta Gonnelli, e lo schema di decisione predisposto dalla Dirigente Dott.ssa Cinzia Dolci, ex art. 19, comma 1, del Regolamento;

UDITA l'illustrazione della Dirigente, Dott.ssa Cinzia Dolci, svolta su proposta del Presidente nella seduta del 3 marzo 2016;

Con voti unanimi

DELIBERA

il rigetto dell'istanza avanzata in data 7 aprile 2015 dalla [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] nei confronti dell'operatore H3G [REDACTED]

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A.

DELIBERAZIONE
n. 19 del 3 marzo 2016

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS Allegato A, il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11, D.lgs. n. 259/2003.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del CoReCom, nonché trasmessa all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per gli adempimenti conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il Segretario
Cinzia Dolci

Il Presidente
Sandro Vannini